

REGOLAMENTO ELETTORALE

Art.1.

Le elezioni di tre dei cinque componenti il Comitato si svolgono in apposita convocazione dell'Assemblea degli iscritti

Art.2.

Sono eleggibili tutti gli avvocati/e iscritti all'Albo dell'Ordine di Reggio Emilia che abbiano presentato la propria candidatura nelle modalità previste dall'articolo seguente.

Al fine di consentire all'elettorato di conoscere per tempo i nominativi degli Avvocati/e che hanno segnalato la propria disponibilità alla elezione, il Consiglio dell'Ordine provvederà a redigere e ad affiggere presso gli Uffici Giudiziari del Circondario il manifesto contenente l'elenco alfabetico dei suddetti nominativi almeno sette giorni prima della data delle elezioni.

Art.3.

Gli iscritti che intendono candidarsi dovranno far pervenire la propria candidatura sottoscritta da almeno 15 (quindici) iscritti all'Albo degli Avvocati, presso la Segreteria del Consiglio dell'Ordine, entro 15 giorni antecedenti la scadenza del mandato, pena l'ineleggibilità.

Art.4.

La candidatura è individuale.

I candidati sono raggruppati in unica lista redatta in ordine alfabetico.

Sono cause di ineleggibilità, oltre a quella prevista dall'art. 9 dell'atto costitutivo del CPO:

- 1) la concomitante candidatura al Consiglio dell'Ordine (salvo quanto disposto dall'art. 2 dell'atto costitutivo, in relazione ai due membri che il Consiglio dell'Ordine provvederà a nominare al suo interno);
- 2) aver riportato condanne penali passate in giudicato

- 3) aver riportato negli ultimi cinque anni provvedimenti disciplinari definitivi.
- 4) tutte le altre cause di ineleggibilità previste dal regolamento delle elezioni del Consiglio dell'Ordine

Art.5.

Le elezioni si svolgono in unico turno, con la composizione del seggio elettorale previsto per la elezione del Consiglio dell'Ordine.

Vengono eletti i 3 candidati che hanno ricevuto il maggior numero di voti.

In caso di parità di voti, prevale l'iscritto con minore anzianità di iscrizione all'Albo.

In caso di successive dimissioni, rinuncia o decadenza, subentra il primo dei non eletti.

Art.6.

Gli avvocati possono segnalare la propria o la altrui candidatura agli elettori con modalità non contrastanti con la deontologia ed il decoro professionale.

Durante le operazioni di voto non è ammessa alcuna forma di propaganda all'interno del seggio elettorale.

Art.8.

Il voto è espresso con le stesse modalità e i medesimi principi e regole delle votazioni per il Consiglio dell'Ordine.

Analogamente avviene per quanto riguarda gli orari delle operazioni di voto e lo scrutinio delle schede elettorali.

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, le elezioni seguiranno le disposizioni del regolamento vigente per le elezioni del Consiglio dell'Ordine.